



# COMUNE di SAN FERDINANDO

Provincia di Reggio Calabria

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 05.05.2009)

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti da enti pubblici, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento e alla riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può, con apposito regolamento, essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

#### **Art. 2 – Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè adottate entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di adozione oltre tale termine, esplicano efficacia dall'esercizio successivo.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

In assenza di apposita adozione, si intendono di anno in anno prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi vigenti.

### **Art. 3 – Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

### **Art. 4 – Servizio assistenza del contribuente**

Gli uffici competenti forniscono servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in relazione all' autoliquidazione e all'autoversamento.

Tale servizio provvede gratuitamente: -al calcolo del tributo dovuto; -alla eventuale assistenza nella compilazione della denuncia tributaria.

Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

## **TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### **Art. 5 – Forme di gestione**

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, ove non affidate al competente concessionario, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

### **Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune, ai sensi del D.Lgs. 507/93, designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica apicale dell'area di appartenenza, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo (l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce e delle comunicazioni, le riscossioni, le informazioni ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti d'ingiunzione ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione anche forzata, del tributo.

Nel caso di mancata designazione e/o in assenza del funzionario, la responsabilità rimane in capo al Responsabile dell'Area di riferimento.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212 del 2000 e s.m.i..

#### **Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili delle aree ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro analogo provvedimento amministrativo.

I responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento stesso.

#### **Art. 8 – Attività di verifica e controllo delle entrate**

Gli uffici comunali competenti sono tenuti alla verifica che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed

ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

#### **Art. 9 – Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata non tributaria è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la risorsa di bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente, qualora non diversamente stabilito da norme e o regolamenti specifici, deve avvenire per iscritto, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica.

Le spese di notifica e/o postali ed ogni eventuale onere accessorio sono a carico dei soggetti inadempienti. La Giunta comunale può inoltre stabilire di porre a carico dei medesimi soggetti un rimborso spese forfetario per oneri amministrativi.

#### **Art. 10 – Attività di accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

I provvedimenti afferenti l'accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e devono necessariamente:

-essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

-se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;

-contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

-contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

-contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

-indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

-indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato. Le spese di notifica e/o postali ed ogni eventuale onere accessorio sono a carico dei soggetti inadempienti. La Giunta comunale può inoltre stabilire di porre a carico dei medesimi soggetti un rimborso spese forfetario per oneri amministrativi.

Salvo diversa previsione nei singoli regolamenti di riferimento, non si procede all'emissione degli atti di accertamento ai fini tributari, se la pretesa tributaria, sanzioni ed interessi compresi, risulti inferiore ad € 12,00. Le entrate tributarie la cui gestione è affidata a terzi, non soggiacciono alle disposizioni del presente comma.

La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

#### **Art. 11 – Avviso bonario**

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione in materia tributaria, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

#### **Art. 12 – Misura annua degli interessi**

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme dovute a seguito di inadempimento, si applicano gli interessi al tasso legale vigente da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

In caso di rimborso per importi tributari versati e non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

In relazione alle entrate di natura non tributaria, gli interessi per rimborso così come per dilazione e/o sospensione del pagamento, sono applicati in misura pari al tasso legale vigente, calcolato su base giornaliera

#### **Art. 13 – Sanzioni**

In caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano, salvo ulteriori disposizioni regolamentari, le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18/12/1997, numeri 471, 472 e 473 e s.m.i..

L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile dei singoli tributi ed è effettuata in rispetto ai principi stabiliti dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie si applicano in relazione alle previsioni delle inerenti disposizioni legislative e/o dei relativi regolamenti, ove previsti.

#### **Art. 14 – Contenzioso tributario**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, previa deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta Comunale, la legittimazione processuale a costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, a proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, a proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio, è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza dell'Ente.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

La difesa in giudizio può altresì essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

### **TITOLO III STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

#### **Art. 15 – Accertamento con adesione**

Al fine di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e di attuare procedure di prevenzione e deflazione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione regolato secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19/7/1997, n. 218 e s.m.i., in quanto compatibili, come disposto dall' apposito regolamento comunale, allegato al presente, quale parte integrante.

#### **Art. 16 – Diritto di interpello**

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto ad interpellare il Comune in ordine all'interpretazione e alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dall'Ente medesimo. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti, riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante, devono essere corredate dalla documentazione utile alla relativa soluzione e devono indicare l'interpretazione ritenuta corretta dal contribuente stesso .

La risposta del responsabile del tributo oggetto dell'istanza, da rilasciarsi nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione, é vincolante per l'amministrazione nei confronti esclusivamente del richiedente o suoi aventi causa e con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi

atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti all'istante. In tale caso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, si intende sospeso sino all'avvenuta ricezione della documentazione e/o delle informazioni integrativa.

Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dalla istanza o dal deposito delle integrazioni di cui al punto precedente, al contribuente non potranno essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

### **Art. 17 -Autotutela**

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario Responsabile, può riformare, revocare o annullare, in tutto o in parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo.

Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Ente, ovvero a seguito di istanza, adeguatamente motivata, resa dal contribuente alla Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 15/1968 e s.m.i..

In tale ultimo caso, l'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato per iscritto al contribuente.

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

L'estinzione opera automaticamente e può essere dichiarata con decreto presidenziale o con sentenza della Commissione Tributaria.

Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario procede all'annullamento del medesimo atto nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
- d) errore di calcolo nell'accertamento dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

#### **Art. 18 – Modalità di riscossione delle entrate comunali gestite in economia**

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento, sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite canali telematici eventualmente predisposti dal Comune;
- d) tramite modello F24, soltanto ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso il concessionario o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 30, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Salvo gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme per l'esecuzione dei versamenti di tributi e diritti e/o dagli specifici regolamenti di riferimento ( TARSU giornaliera, COSAP temporanea, Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea e diritti sulle Pubbliche Affissioni), non si procede all'emissione degli atti di accertamento ai fini tributari, se la pretesa tributaria, sanzioni ed interessi compresi, risulti inferiore ad € 12,00. La disposizione di cui al comma

precedente non trova applicazione qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

I versamenti tributari, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad €0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Le entrate non tributarie sono riscosse:

- a) tramite disposizioni, giro conti, bonifici bancari, accreditamenti ed altre modalità similari attuate dagli istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- c) tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, i pagamenti si considerano comunque regolari qualora comunque effettuati entro il giorno di scadenza.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

### **Art. 19 – Compensazione**

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

-generalità e codice fiscale del contribuente;

-l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;

-l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

#### **Art. 20 – Recupero stragiudiziale dei crediti**

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

#### **Art. 21 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie**

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata al concessionario del servizio di riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639. L'Ente può comunque avvalersi della possibilità di procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/99 e s.m.i.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Salvo diversa previsione nei singoli regolamenti di riferimento, non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore di entrate di natura tributaria, qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed accessori, sia inferiore a complessivi €12,00.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

#### **Art. 22 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie**

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene:

- per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario;

-per entrate con riscossione affidata al Concessionario, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/99 e s.m.i.

L'Ente può comunque avvalersi della facoltà di procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/99 e s.m.i.

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore di entrate di natura extra tributaria, qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed accessori, sia inferiore a complessivi €12,00.

Il comma precedente non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite fissato.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

### **Art. 23– Agevolazioni, sospensioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali possono essere, sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, in sede di adozione di specifico regolamento, può determinare particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in relazione ad ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata.

### **Art. 24 – Dilazione di pagamento**

In relazione alle somme gestite in economia diretta, il funzionario responsabile della relativa entrata a fronte di specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dal debitore privo di reddito o con solo reddito da pensione sociale, ovvero versi in temporanea, imprevista e comprovata difficoltà di ordine economico, può concedere il pagamento delle medesime in rate mensili, fino ad un massimo di 12 (dodici).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il contribuente in allegato all'istanza di rateizzazione, deve presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere privo di reddito o di percepire solo reddito da pensione sociale, ovvero di trovarsi in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi ultimo anno precedente o secondo anno precedente qualora non ancora scaduto il termine di presentazione). Le persone fisiche devono presentare la documentazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;

Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, devono essere applicati gli interessi in misura pari al tasso legale vigente.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

La dilazione può essere autorizzata esclusivamente in mancanza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

La predetta rateizzazione non può essere accordata in presenza di:

- a) Ruolo Tassa Rifiuti Solidi Urbani già formato ed in consegna al Concessionario della Riscossione;
- b) Ruolo di riscossione coattiva delle violazioni ICI già formato ed in consegna al Concessionario della Riscossione;
- c) Accertamento con adesione.

Le dilazioni in deroga al presente articolo relativa a richieste per debiti per i quali sono già iniziate le procedure di riscossione coattiva per casi soggettivamente e/o oggettivamente particolari, possono essere concesse solo previa deliberazione di Giunta Comunale che ne autorizzi la concessione, individuando il numero delle rate e l'eventuale maggiorazione del tasso applicabile (sino a un massimo di 3 punti del tasso legale). Nella medesima deliberazione può essere inoltre previsto il versamento anticipato di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

Il funzionario responsabile dell'entrata oggetto dell'autorizzazione di cui al comma precedente, deve darne tempestiva comunicazione al concessionario.

#### **Art. 25 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, ovvero dichiarati inesigibili in via definitiva a norma di legge da parte dell'Agente della Riscossione competente, su proposta del responsabile del servizio che ha accertato l'entrata, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

Gli stessi sono trascritti in apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Annualmente in sede di chiusura d'esercizio e sino dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio, verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e/o irreperibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Per i crediti di incerta esazione il responsabile può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

#### **Art. 26 -Rimborsi**

Il rimborso di tributi o di altre entrate versati e risultati non dovuti è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni

precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

Effettuate i dovuti riscontri, il funzionario responsabile della relativa entrata, evade la richiesta emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente. In caso di accoglimento il rimborso dovrà necessariamente essere effettuato entro i successivi 90 giorni.

Il funzionario responsabile di entrata che nell'attività di accertamento e/o controllo accerti d'ufficio il diritto al rimborso al contribuente/utente, ne deve disporre il versamento entro il termine di 180 gg dal riscontro medesimo.

Il rimborso non è in ogni caso dovuto qualora l'importo dovuto, comprensivo di interessi, risulti inferiore ad €12,00.

Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura e con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 27 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o di altri inerenti regolamenti vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purchè in coerenza di quest'ultimo.

Il presente Regolamento, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, entra in vigore ed esplica i propri effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007.

Le norme del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributi effettuati a decorrere dall' 1 gennaio 2009 e relativi a periodi pregressi dei tributi medesimi.